



COMUNE DI RAVENNA

Commissione Consiliare n.1 “Affari istituzionali, Partecipazione e Sicurezza”

Verbale della Commissione consiliare n.1

C1 di lunedì 04 novembre 2019

Approvato in C1 il 10/02/2020

Il giorno **lunedì 04 novembre 2019 alle ore 15.00** si è svolta presso la sala del Consiglio Comunale – Residenza municipale - la seduta della Commissione consiliare n.1 per discutere il seguente ordine del giorno:

- Presentazione Regolamento di Polizia urbana;
- presentazione della proposta PD 5/2019 “Adozione nuovo Regolamento Polizia urbana e abrogazione del precedente Regolamento”; avanzata dalla Consigliera **Verlicchi**;
- esame odg: **PD 410/'18 Verlicchi** “Per apertura distaccamenti di Polizia Municipale nei Lidi e nel forese”;
- esame odg: **PD 19/'19 Ancisi** “Per adozione in via sperimentale della pistola ad impulsi elettrici”;
- esame odg: **PD 420/'20 Ancisi** “Dotazione di unità cinofile alla Polizia locale di Ravenna”;
- esame odg **PD 21/'19 Ancisi** “Estensione turno notturno della Polizia locale di Ravenna”;
- esame odg: **PD 22/'19 Ancisi** “Acquisizione di un drone per la Polizia locale di Ravenna”;
- esame odg: **PD 23/'19 Ancisi** “Per adozione di kit di automedicazione per gli operatori della Polizia locale di Ravenna”;
- esame odg: **PD 58/'19 Verlicchi** “Tolleranza zero contro i posteggiatori abusivi”;
- varie ed eventuali.

Commissione n° 1

Cognome e nome	Delegato: cognome nome	Gruppo	Presente	Ora entrata	Ora uscita definitiva
Alberghini M.		Lega Nord	SI	15.00	17.40
Ancarani A.		Forza Italia	SI	15.50	17.40
Ancisi A.		Lista per Ravenna	SI	15.45	17.40
Barattoni A.	Frati M	Partito Democratico	SI	15.00	17.40
Baldrati I.		Partito Democratico	SI	15.00	17.40
Tardi S.		CambieRa'	SI	15.00	17.40
Mantovani M.		Art1- MDP	SI	15.00	17.40
Maiolini M.		Gruppo Misto	SI	15.30	17.40
Manzoli M.		Ravenna in Comune	SI	15.00	17.40
Francesconi C.		PRI	SI	15.00	17.40
Perini D.		Ama Ravenna	SI	15.00	17.40
Distaso M.		Sinistra per Ravenna	SI	15.00	17.40
Sbaraglia F.		PD	SI	15.00	17.40
Verlicchi V.	-	La Pigna	SI	15.00	17.40

I lavori hanno inizio alle ore 15.18

In apertura la presidente della C.1, **Samantha Tardi**, ricorda che sono giunti diversi emendamenti, il primo è di Alvaro Ancisi, al momento fuori aula, mentre il secondo 'blocco' emendamenti proviene dal Gruppo Lega

Da **Massimo Manzoli** giunge la richiesta o, meglio, la proposta, di provare a discutere gli emendamenti dividendoli in titoli, non articolo per articolo, ma 'almeno a blocchi' sul medesimo argomento, piuttosto che tutti in una volta, mentre **Mariella Mantovani** fa presente di averli ricevuti soltanto dopo le 12 e, pertanto, di trovarsi in difficoltà come discussione, poichè necessita di una consultazione con il proprio gruppo.

Tardi sottolinea che 'oggi', comunque, non verrà espresso alcun parere e gli emendamenti, in buona sostanza, possono venire esposti sia in ordine di gruppo, con relativa carrellata da parte di ciascun Consigliere dei propri, che in ordine di titolo; **Marco Maiolini**: 'Meglio titolo per titolo, però mi adeguo...?'

Dopo che la Presidente ha allora ribadito che si va 'argomento per argomento', inizia la proposizione degli emendamenti che interessano il Titolo 1- dall'art.1 al 4.

L'esperto **Andrea Maestri** precisa che il primo emendamento che propone "Ravenna in Comune, riguarda l'art. 1 co 1 dopo il secondo periodo aggiungere: "Gli interventi preventivi e repressivi previsti e disciplinati dal presente Regolamento sono sempre preceduti dalla applicazione di misure sociali, previste e disciplinate dalla normativa vigente, al fine di individuare la sanzione pecuniaria amministrativa come extrema ratio eventuale e sussidiaria".

Quale la motivazione di questo emendamento?

L'indiscriminata penalizzazione e sanzione di innumerevoli condotte si pone in contrasto con il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, e anche con il principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. ('...è sufficiente un intervento sociale').

L'articolo 2 comma 2 lettera b) prima linea eliminare la parentesi (ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008). Motivazione: i richiami normativi puntuali rendono necessarie modifiche regolamentari ogniqualvolta il legislatore dovesse modificare le norme richiamate ("...i decreti vengono superati dai Governi successivi").

La stessa ratio è sottesa all'emendamento che tocca l'art. 2 comma 2 lettera b), seconda linea e qui si tratta di eliminare il riferimento preciso all'art. 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito nella L. 18 aprile 2017,

n. 48.

Diverso il concetto per *l'art. 2 comma 2 lettera c)* dove chiediamo, di eliminare “e del civile impegno del tempo libero”.

Non è compito di un regolamento comunale erigersi a Stato etico e giudicare come i cittadini impiegano il loro tempo libero.

Art. 3 comma 1 ...sostituire il termine “a mezzo di suoi funzionari” con “anche a mezzo di dipendenti comunali all'uopo formati”.

Intanto è evidente che il Sindaco non ha “suoi” funzionari, c'è un errore tecnico nella scrittura della norma, anzi perché l'istituto della mediazione funzioni è opportuno che il personale comunale a ciò destinato sia formato opportunamente e che tale attività si svolga in locali “neutri” del Comune.

I

Il successivo emendamento riguarda l'introduzione dell'*art. 3 bis* “Principio generale in ordine all'entità della sanzione”.

‘Introduciamo’ nel Regolamento alcuni principi fissati dalla Legge (art. 11 e art. 26 Legge 689/81 recante “Modifiche al sistema generale”), e “nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, nonché alla personalità dell'agente e alle sue condizioni economiche” (non è una norma ispirata al “socialismo reale”, ma è una norma copiata di sana pianta dall'art. 11 della L. 689/91) e ‘possibilità di rateizzare gli importi più significativi’.

Art. 4 “misure a tutela del decoro urbano”

‘Chiediamo’ di abrogare l'intero articolo, limitando l'applicazione del divieto di stazionamento e dell'ordine di allontanamento (e relative sanzioni) di cui all'art. 9 del D.L. 14/2017 alle sole aree previste dalla legge.

La motivazione (di questo emendamento) è che “non si possono estendere indiscriminatamente a tutta l'area cittadina e delle località balneari divieti che incidono pesantemente sulla libertà di circolazione, costituzionalmente sancita e sacrificabile solo per ragioni di sicurezza o sanità”.

Bartolomeo Schioppa - esperto La Pigna- dichiara che su questo Titolo sarà ‘abbastanza breve’, perché il testo dell'Amministrazione appare completo...’ per questo titolo siamo a posto così’.

Tardi domanda se, quindi, La Pigna ritira gli emendamenti per tale Titolo. Non ricevendo una chiara risposta, la Presidente decide di attendere il ritorno di Verlicchi, momentaneamente fuori aula, per capire di questi emendamenti cosa realmente ‘si voglia fare’).

Giacomini rispetto all'emendamento di Maestri che prevede di graduare le sanzioni in relazione alle circostanze, sottolinea che “potrebbero non esserci margini di legittimità rispetto a una norma di quel tipo”.

Verlicchi, rientrata, conferma che gli emendamenti “nostri”, 1,2,3 vengono ritirati, ‘manteniamo’, invece, il 4 (sull'art. 11 titolo 2).

Maiolini, in tema di *'art. 3 del Tit. I'* non nasconde che ‘apprezziamo, la ratio dell'articolo: l'idea è quella di risolvere i contenziosi prima che, attraverso le querele, i tribunali vengano ingolfati; però “ho” dei dubbi siccome oggi, non vi è più quella sorta di ‘reverenza’ verso le forze di Polizia e, in particolare, verso la Polizia Municipale, quindi non si rischia di ingolfare inutilmente gli ispettori di Polizia municipale? Anche perché ormai le querele vengono fatte ‘non per chiedere giustizia, ma per chiedere soldi...è difficile quindi che vengano ritirate’.

“Noi” avevamo già remore sull'istituto della diffida, a nostro, avviso non ben circoscritto, confessa **Verlicchi**; qui ci ritroviamo a lavorare per dare alla polizia uno strumento, appunto quello del Regolamento della Polizia urbana, efficace, che semplifichi ed andare ad aggiungere la diffida, troppo discrezionale, lascia perplessi. (‘non sono, per l'applicazione di questo principio’). Anche che la persona sia portata in luogo ‘neutro’ non convince.

E' vero, ammette **Maestri**, quanto dice il Comandante sulla graduazione della sanzione; però lo scopo del ‘nostro’ emendamento è di calibrare l'intervento sanzionatorio, anticipando già nella sede dell'accertamento, tutti quegli accertamenti che possono portare ad un'applicazione proporzionata della sanzione. Se viene convocato, poi, in una sede “neutra” si facilita il rapporto con il soggetto e il confronto non è più visto come ‘autoritativo’, in cui “lui” è schiacciato dall'autorità
“Noi” difendiamo l'art. 3, “vogliamo, migliorarlo, in nome della “mediazione sociale”, ...si tende ad evitare la “famosa”, recidiva.

A giudizio di **Giacomini** “diffida” e “mediazione, ricalcano entrambe lo spirito con il quale la P.A. vuole approcciare la cittadinanza, che non vuole essere “affittivo”¹ ma cercare anche rimedi alternativi.

La “diffida”, non può trovare applicazione in norme di rango statale, per cui il Codice stradale è totalmente escluso dall'istituto della diffida; la diffida, poi, non è un'invenzione, del Comune di Ravenna, nel senso che viene postulata per la prima volta dalla Regione Emilia-Romagna in una legge regionale che demanda ai regolamenti comunali la possibilità di introdurla; rispetto soltanto a illeciti amministrativi da norme regionali o infra regionali.

Una volta introdotta essa diventa una sorta di obbligo per l'agente accertatore che si trova a contestare per la prima volta una violazione.

Se approvato, a livello comunale occorrerà conservare una sorta di registro, o banca dati, delle persone diffidate.

La mediazione è una possibilità, non un obbligo e risponde fondamentalmente alla necessità di rispettare il fatto che ‘oggi’, il cittadino ha il diritto di non sottostare ad iniziative che non trovino un preciso riscontro in norme regolamentari.

Panizza: vi è la possibilità di comminare lavori socialmente utili al posto di sanzioni amministrative?

Verlicchi, sempre sulla mediazione e sulla diffida, manifesta chiaramente di comprenderne la ratio politica, ma continua a contestarne la ratio applicativa. La Polizia se ferma un soggetto e lo diffida, deve segnalarlo al Comune di Ravenna, con un aggravio generale.

Rivolto a Panizza, Giacomini spiega che ‘la cosa è interessante, ma non percorribile’.

Dopo che **Tardi** ha invitato ad affrontare il TIT.2 – artt.5-12, l'esperto **Schioppa** considera il caso del proprietario di un immobile che deve rifare le facciate etc; *All'art. 11* propone di aggiungere il punto 4: “l'Amministrazione comunale potrà imporre ai proprietari la messa a norma attraverso specifica ordinanza con addebito delle spese all'interessato”. ;poi art.11 al termine del col aggiungere “l'Amministrazione comunale può imporre ai proprietari di edifici disabitati...oggetto di effrazione ovvero di occupazione abusiva la muratura di tutti gli accessi, al fine di impedire ulteriori ingressi”.

Poi, obbligo di spegnere i motori in caso di fermata prolungata e regolamentazione furgoni carico - scarico dalle ore 4 alle 9 la mattina, poi dalle 13 alle 16 come orario consentito e, infine, diritto di

poter vedere le persone in volto.

All'art. 5 co 1 lettera a), suggerisce **Maestri**, eliminare l'accattognaggio"; la motivazione è che "chiedere l'elemosina è una condotta lecita e neutra e fare l'elemosina costituisce applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 della Costituzione".

"Non palriamo di accattonaggio molesto", introdotto dal decreto Salvini.

La stessa motivazione è sottesa all'emendamento di cui all'art. 6 ci 1 lett d), dove 'chiediamo' di eliminare 'sedersi, sdraiarsi per terra o, comunque, impedire o disturbare la libera circolazione, facendo la questua'.

Quindi all'art. 6 co.3 sostituire "400" con 50 e "500" con 250 e all'art. 7 co2 sostituire "150" con 50 e "450" con 250.

La motivazione: la sanzione deve essere proporzionata alla gravità della condotta e rispettare i criteri di cui all'art 11 della L. 680/81.

all'art..6 "Intralcio alla pubblica viabilità ad alterazione del decoro urbano" al co1 'ho' aggiunto, sottolinea **Alberghini**, gruppo Lega. 'ed ogni altro atto contrario alla pubblica decenza' (ad esempio sputare per terra)

Al co3 aggiungere 'e/o obbligatoriamente similare'.

Poi aggiungere un co7 'evitare un utilizzo improprio di skateboard, biciclette elettriche e non elettriche e mezzi simili atti a creare condizioni di pericolo alla sicurezza della viabilità, compresa la viabilità pedonale.

Quindi un co8 'evitare l'utilizzo di auricolari contemporaneamente in entrambi i condotti viabilità compresa la viabilità pedonale.

Quindi un co 8 "evitare l'utilizzo di auricolari contemporaneamente in entrambi i condotti uditivi tali da non consentire all'utilizzatore la percezione di rumori provenienti dall'esterno"

Inoltre art. 9 co.1 aggiungere "...quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, panchine, raccoglitori di rifiuti, portabiciclette, pensiline di attesa per gli autobus, totem orari autobus, segnaletiche stradali e simili..."

Circa l'art. 11 "manutenzione e pulizia di immobili e terreni, rimozione di accumuli nevosi", Alberghini chiede di aggiungere "nonchè saracinesche e tende".

Infine co1 bis aggiungere "i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo con doveri di custodia di immobili uso commerciale temporaneamente non locati devono provvedere a rendere decorosamente coperte le vetrine".

Distaso, premesso che "questi" emendamenti sono stati presi di concerto con tutta la maggioranza, fa presente che all'art. 6 lett d) "chiediamo, che venga cassata o, meglio, chiediamo che diventi questo: "...avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci od offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causare molestie alle persone mediante richieste di anno od offerte di oggetti effettuate in modo insistente". L'accattonaggio è punibile solo se 'molesto', da qui la richiesta che chi chiede la carità non sia punibile, eliminando la parola 'questua'.

Poi, circa l'art. 6 lettera f), 'chiediamo' solamente di aggiungere queste parole alla fine della lettera: "ai sensi dell'art. 4 della legge 24 novembre '81 n. 689, costituisce causa di esclusione della responsabilità amministrativa per la violazione della presente lettera, l'accertata situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di chi esercita l'attività di meretrice, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di persone dedite al lenocinio".

Panizza, per quanto riguarda l'art. 6 al punto 1 paragrafo a), propone di aggiungere il termine "sputare"; poi art. 6 "è vietato sedersi per terra, sulla strada, marciapiedi, gradini dei negozi o edifici dentro e fuori dei portici, sdraiarsi per terra o sulle panchine".

Inoltre all'art. 8 – punto 1 – quando si parla di muratura e di altri artifici, occorre aggiungere "come ad esempio telecamere, atti ad impedire...".

Al punto 2 va aggiunto che i proprietari o i conduttori di edifici puliscono il piano di calpestio dei marciapiedi, degli ingressi, dei passaggi e dei sottoportici di rispettiva competenza.

A tale scopo i titolari di pubblici esercizi installano nei pressi dell'ingresso della propria attività appositi contenitori posacenere. In assenza di spazi privati il titolare colloca su area pubblica, durante l'orario di apertura, il contenitore posacenere con un ingombro massimo di metri quadrati di 0.15.

Va aggiunto un punto 3 "i medesimi inoltre puliscono muri, strutture, grate, inferiate, vetrine e quant'altro è visibile da area pubblica".

"I muri imbrattati da scritte o scarabocchi devono essere ripuliti a cura e a spese di chi ha commesso il fatto; non fosse rintracciabile il colpevole...dal proprietario dell'immobile, salvo poi rivalersi sui colpevoli. Non dovesse farlo il proprietario... allora interviene il Comune, salvo poi rivalersi in via giudiziaria sul proprietario".

Panizza propone anche all'art. 9, di aggiungere che "è vietato il trasporto e il possesso di sostanze stupefacenti"; all'art. 10 oltre alla multa di 300.00 euro, va aggiunto "oltre a dover ripristinare lo stato originale delle cose a proprie spese"; infine all'art. 12 aggiungere "nel caso i muri, i giardini, i cancelli etc... siano presi di mira da vandali, si devono installare telecamere e altri strumenti dissuasori.

Ancisi chiarisce di volersi limitare ad esporre alcune proposte. All'art. 11 comma 2 si impone ai proprietari la pulizia dei terreni etc...nonché in caso di accumuli nevosi assicurare la loro rimozione da tetti e cornicioni etc...: il Consigliere ritiene che ciò sia giusto, però "su aree pubbliche o ad uso pubblico".

Anche nel caso dell'art. 12 comma 1, in base al quale fioriere e vasi non devono essere privi di adeguati fissaggi, ciò deve valere per aree pubbliche o ad uso pubblico.

Calistri – esperto gruppo Misto -, si sofferma su due articoli, il 7 e l'11.

Nell'art. 7 si parla di mantenere in condizioni decorose gli edifici, come pure terreni, parchi giardini privati e di adottare idonea recinzione. Occorre forse recintare tutto indistintamente? Secondo l'esperto ciò non è attuabile e occorre una definizione più precisa. La recinzione, poi, prevede una pratica comunale, si parla di un'altezza massima di metri 1.20 e, in conclusione, la cosa sarebbe "inutile ed onerosa".

Quanto all'articolo 11, spalare la neve dai marciapiedi, il Regolamento sembra imporlo, ma una sentenza della Cassazione del 2015, mette in discussione la cosa, sostenendo che compete all'ente proprietario della strada provvedere alla manutenzione e alla pulizia. Si è preo talr sentenza in considerazione? Anche parlare di accumulo di neve è troppo generico: aggiungere "sui" tetti, vale più per le località montane e , poi, contiene anche elementi di pericolosità.

Infine un accenno all'articolo 12 comma 2: è vietato lo stillicidio delle acque: ma cosa si vuole vietare in realtà? Così non è chiaro.

Maiolini considera l'art. 6, per cui non ci si può intrattenere e passeggiare a torso nudo o in costume da bagno nelle vie o aree pubbliche, ad eccezione delle pertinenze degli stabilimenti balneari e dei parchi acquatici: rischiamo di cadere in situazioni al "limite", in cui si puniscono persone che non hanno certo alcuna intenzione di fare cose "vergognose".

Anche *l'art. 8* in tema di acquisto e consumo di stupefacenti, desta perplessità: perché mettere questo in un Regolamento di Polizia urbana,? E' già normato altrove.
Infine l'emendamento de La Pigna, circa lo spegnimento del motore dell'auto, appare ragionevole, taluno ha detto che è già previsto altrove e, in questo caso, allora, lo si faccia rispettare.

Manzoli circa la pulizia dei marciapiedi dalla neve, si dice d'accordo con Calistri. E' difficilmente applicabile, ci si attenga alle regole di buon senso, forse non è il caso di inserirlo nel Regolamento. Lo stillicidio delle acque va approfondito, mentre gli emendamenti della Lega, a proposito di pubblica decenza, "sputare" etc., contro la pubblica decenza, configurano una questione soggettiva: o si mettono tutte le situazioni, o nessuna, "sputare" può andar bene, ma le "flatolenze", ad esempio?

Fusignani fa presente di voler rispondere soltanto alla fine della presentazione di tutti gli emendamenti, deve disporre del tempo necessario per poterli meglio valutare.

Ci si augura, allora, si inserisce **Ancarani** che il viceSindaco, in occasione della prossima seduta faccia conoscere la propria opinione all'inizio, deve essere più specifico e ciò richiede una migliore visione degli emendamenti stessi.

Verlicchi nega che sia già normato lo spegnimento dell'auto e, soprattutto, cita una recentissima intervista di Fusignani, 3 novembre us, al Corriere di Romagna edizione Ravenna, in cui si sostiene che "il Regolamento si cala sulla realtà ravennate, su un inquadramento razionale già esistente".

Il punto è: il Regolamento che la Giunta intende fare diventare Regolamento della nostra Polizia locale, sarà, allora un recepimento della normativa nazionale oppure mettiamo soltanto quello che non è normato da leggi sovraordinate? Occorre decidere subito, perché se un viceSindaco esce sulla stampa dicendo "andiamo a recepire la normativa vigente, poi alcuni emendamenti li contesta perché vi è già una normativa vigente, qui 'allora non si capisce più nulla su cosa si debba realmente fare'".

Infine circa il burka, etc..., vi è, ad oggi, la legge Reale, che superò anche un referendum, legge che sostiene chiaramente come senza giustificato motivo non si possa girare a volto coperto.

Fusignani, sorpendentemente, a riguardo dice : "io non le ho mai viste a Ravenna col burka, quindi è inutile metterlo sul Regolamento".

A giudizio di Verlicchi, a questo punto si scade davvero nel ridicolo.

Tardi precisa in conclusione che si possono ancora presentare emendamenti, come è ovvio, facendo però presente che quelli proposti in corso di seduta ben difficilmente potranno essere oggetto di adeguato approfondimento.

I lavori hanno termine alle ore 17.37

La Presidente C.1
Samantha Tardi

Il Segretario verbalizzante
Paolo Ghiselli